

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.303

del 01.07.2004

O G G E T T O

Richiesta della Parrocchia San Domenico di acquisizione strutture del Complesso San Domenico. Nomina legale.

L'anno duemilaquattro, il giorno uno del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata 16.07.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota in data 7.06.2004 prot. n.25733, con cui l'Avv.Mauro La Forgia, in nome, per conto e nell'interesse della Parrocchia San Domenico, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parroco Sac. Francesco Sancilio, espone quanto qui di seguito si riporta per stralcio:"..... ai sensi e per gli effetti della legge 7.7.1866 n.3036 l'intero complesso di San Domenico (chiesa, monastero e giardini) furono trasferiti al Comune di Molfetta; la Chiesa fu affidata ad un rettore ed il convento adibito a scuola.

Nel 1915 la Chiesa di San Domenico fu eretta a Parrocchia riconosciuta dallo Stato. In conseguenza di ciò il Comune di Molfetta con deliberazione n.221 del 6.11.1922 concesse alla neo Parrocchia San Domenico tre vani situati al primo piano superiore "**ad uso abitazione del Curato**", nonché il corridoio posto posteriormente alla fila delle cappelle di ponente da utilizzarsi ed usarsi "**per cucina, dispensa, ecc....**"

Ancora successivamente nel 1935 l'Amministratore Apostolico della Diocesi ottenne dal Comune di Molfetta la cessione di un altro locale sito nel corridoio di levante dell'ex convento adibito a "**sagrestia**".

Nel 1956 la Parrocchia di San Domenico ottenne la personalità giuridica.

L'art. 8 della L. 848/1929 (Concordato con la Santa Sede) tutt'ora in vigore per l'effetto dell'art. 73 della Legge 222/1985, dispone che gli Enti locali a cui siano stati trasferiti i fabbricati dei conventi soppressi in forza dell'art. 20 della legge 3036/1866 o di disposizioni analoghe (c.d. leggi eversive dell'asse ecclesiastico) "**ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della concessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della Chiesa annessa, quando questa sia conservata al pubblico culto**".

Detto questo, non è revocabile in dubbio che la Parrocchia San Domenico di Molfetta – ente ecclesiastico riconosciuto con D.M. 23/12/1986 – ha titolo alla retrocessione "di una congrua parte" dell'immobile un tempo adibito a convento.

Non è altresì revocabile in dubbio che il Comune di Molfetta – pur avendo ceduto "per uso casa canonica" i locali sovrastanti il porticato di ingresso alla Chiesa in attuazione della deliberazione consiliare n.221 del 6.11.1922, unitamente all'aver ceduto in attuazione della deliberazione del Commissario Prefettizio in data 23.11.1935 un altro locale sito nel corridoio di levante dell'ex convento adibito a "sagrestia" – **non** ha adempiuto all'obbligo sancito dal citato art.8 della L.848/1929 (conservato nella sua validità dell'art. 73 della L.222/1985).

Tanto perché:

- a) per un verso la parte ceduta dal Comune di Molfetta ("**casa canonica**", "**la dispensa**" e la "**sagrestia**") sono cose ben diverse dalla "**rettoria**" prevista dal citato art. 8 L.848/1929;
- b) per altro verso la parte ceduta non costituisce comunque "la congrua parte del convento";
- c) per altro verso ancora, e principalmente, va ribadito con forza il principio secondo cui la retrocessione ex art. 8 L.cit. deve intendersi completata laddove tra il Comune di Molfetta e l'Ente Ecclesiastico sussista **pieno accordo** in ordine alla congrua parte dei beni conventuali da trasferire; accordo che, in parte qua, **manca completamente.....**", concludendo con la richiesta di procedere alla retrocessione di una congrua parte degli immobili costituenti l'Ex convento annesso alla chiesa di San Domenico da destinarsi a "rettoria", a favore della Parrocchia

medesima a norma dell'art. 73 della L. 20.05.1985 n.222 (in G.U. n.129 del 3 giugno 1985);

Considerato che la questione fu già oggetto di pronunciamento del Consiglio Comunale nella seduta del 3 dicembre 1993 (delibera n.98), pronunciamento con cui il consesso respinse l'istanza della Parrocchia di cessione di parte del convento ex monastero San Domenico e precisamente dell'area scoperta sud dell'ex monastero con locali in via San Domenico nonché di cessione in comodato gratuito dei locali interrati con accesso indipendente in via San Domenico n.65 "..... non ricorrendo i presupposti tecnici né quelli normativi portati a sostegno della istanza.....", facendo proprie il C.C. in quella sede le argomentazioni espresse in due relazioni, tecnica quella dell'Arch. Lazzaro Pappagallo, giuridica quella dell'esperto Paola Zaza, entrambe negative rispetto all'istanza del parroco;

Rilevato che , attraverso la succitata delibera consiliare, il parroco Don Sancilio ricorse al TAR Puglia – Bari che, con sentenza n.193/95, dichiarò inammissibile il ricorso perché:

Il Collegio ritiene che la retrocessione ex art. 8 debba intendersi completata laddove tra il Comune e l'ente ecclesiastico sussista pieno accordo in ordine alla congrua parte dei beni conventuali da trasferire; viceversa, ove sorgano contrasti sull'"an" o sul "quantum" della retrocessione,la questione debba essere decisa con provvedimento del Ministro dell'interno ex. Art. 15 del RD 2262/1929 (in tal senso, TAR Sicilia, Catania, III, 5.05.1993 n.298).....";

Ritenuto, stante la particolare delicatezza e complessità della vicenda afferente rapporti e normative di quasi un secolo fa, di procedere a conferire ad un legale l'incarico di curare la questione nell'interesse del Comune,con rivendicazione degli spazi, locali e attrezzature non perfezionati;

Ritenuto, all'uopo, di conferire il suddetto incarico all'Avv. Emilio Vito Poli, con studio in Bari;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'U.A. affari legali sulla regolarità tecnica del presente atto,ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. EE.LL. n.267/2000, non avendo il presente provvedimento rilevanza contabile;

Visto il T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Per le ragioni in narrativa, conferire incarico all'Avv. Emilio Vito Poli, con studio in Bari, via Dante Alighieri n.193, di curare la complessiva questione dei rapporti fra il Comune e la Parrocchia San Domenico nell'interesse del Comune, con rivendicazione degli spazi, locali e attrezzature non perfezionati.
- 2) Demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le formalità dell'incarico e la erogazione di un acconto.
- 3) Designare responsabile del procedimento il Dott. Pasquale La Forgia, funzionario.
- 4) Trasmettere la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, all'Ufficio Legale.